REGOLAMENTO (CEE) N. 3475/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, vari regolamenti del settore dello zucchero e dell'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 146,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto, vari regolamenti del settore dello zucchero e dell'isoglucosio sono stati adattati conformemente agli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto; che inoltre, gli adattamenti dei regolamenti non contenuti nell'atto o nei suoi allegati sono effettuati in conformità dell'articolo 146 dell'atto; che tali adattamenti riguardano unicamente aggiunte di natura linguistica e date limite in relazione ai seguenti regolamenti:

- (CEE) n. 100/72 della Commissione, 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2847/72 (2),
- (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (3),
- (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78 (5),
- (CEE) n. 1470/77 della Commissione, 30 giugno 1977, che stabilisce modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1630/79 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 100/72 è modificato come segue:

- (1) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.
- (2) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 4.
- (3) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.
- (4) GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.
- (5) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 24.
- (6) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 11.
- (7) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 39.

- a) i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente paragrafo 3:
 - «3. Le ore limite di cui al presente regolamento sono le ore del Belgio»;
- b) nell'articolo 25, paragrafo 1 vengono aggiunti i ter-
 - «μετουσιωμένη ζάχαρη».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2782/76 è modificato come

- nell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, vengono aggiunti i termini
 - τοῦ (EOK) άριθ. «ἐφαρμογή κανονισμοῦ 2782/76»;
- b) nell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino vengono aggiunti i termini
 - (EOK) τοῦ κανονισμοῦ άριθ. «ἐφαρμογή 2782/76».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2990/76 è modificato come segue:

- nell'articolo 2, paragrafo 2, vengono aggiunti i ter-
 - «κανονισμός διαγωνισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. . . . (ΕΕ άριθ. . . . τῆς . . .) προθεσμία παρουσιάσεως τῶν προσφορῶν ἐκπνέουσα τήν . . .»;
- b) nell'articolo 2, paragrafo 3, vengono aggiunti i ter-
 - «ἐφαρμοζόμενο ὕψος ἐπιστροφῆς: . . .»;
- c) nell'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma vengono aggiunti i termini
 - «ἐφαρμοζόμενο ΰψος εἰσφορᾶς κατά τήν ἐξαγωγή: . . .»;
- d) nell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma vengono aggiunti i termini
 - «πρός έξαγωγή σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 26 παράγραφος 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 3330/74»;
- nell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma vengono aggiunti i termini
 - «πρός έξαγωγή χωρίς ἐπιστροφή ἤ εἰσφορά πιστοποιητικό ἰσχύον είς . . . (Κράτος μέλος)»;

- f) nell'articolo 6, primo trattino vengono aggiunti i termini
 - «προτιμησιακή ζάχαρη (κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2782/76)»;
- g) nell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma vengono aggiunti i termini
 - «EX/IM, ἄρθρο 25, όδηγίας ἐνεργητικῆς τελειοποιήσεως πιστοποιητικό ἰσχύον εἰς . . . (Κράτος μέλος ἐκδόσεως)».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1470/77 è modificato come segue:

- a): nell'articolo 5 a), paragrafo 1 vengono aggiunti i termini
 - «πρός ἐξαγωγή σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 παράγραφος 7 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1111/77»;
- b) nell'articolo 5 a), paragrafo 2 vengono aggiunti i termini
 - «πρός ἐξαγωγή χωρίς ἐπιστροφή πιστοποιητικό ἰσχύον εἰς . . . (Κράτος μέλος)».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente